<u>Disciplinare recante le modalità per l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura comunale</u>

ART. 1 Condizioni generali

Presso l'Avvocatura comunale di Scandicci può essere svolta la pratica forense ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.

La selezione dei praticanti avvocati avviene a seguito di avviso pubblico, da pubblicarsi secondo le necessità dell'ente, il quale contiene anche l'indicazione dei posti disponibili.

L'Amministrazione comunale garantisce al praticante-avvocato un adeguato ambiente di lavoro.

La pratica forense presso l'Avvocatura comunale non dà diritto all'assunzione alle dipendenze del Comune di Scandicci né fa sorgere alcuna aspettativa di natura giuridico-economica diversa da quella di cui all'art. 5 del presente disciplinare.

ART. 2 Requisiti di ammissione

Per accedere all'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura comunale occorre possedere, al momento della domanda, la laurea in giurisprudenza con votazione non inferiore a 100/110.

La domanda di ammissione all'esercizio della pratica forense deve essere presentata con le modalità ed entro la data indicata nell'avviso di selezione ed indirizzata al Direttore generale del Comune di Scandicci.

Alla domanda dovranno essere allegati:

- curriculum vitae;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione, resa ai sensi dell'art. 46 del d.P.R. n. 445/2000, dalla quale risulti: a) il conseguimento della laurea in giurisprudenza con relativa votazione; b) l'elenco degli esami sostenuti, con relativa votazione; c) il titolo della tesi di laurea.

La selezione si svolge entro il termine indicato nell'avviso.

ART. 3 Graduatoria

Fra coloro che avranno presentato domanda e che risulteranno in possesso dei requisiti richiesti, l'Amministrazione comunale si riserva di individuare un numero, non superiore a 10 candidati, da invitare ad un colloquio per verificarne l'attitudine e le motivazioni allo svolgimento della pratica forense presso l'Avvocatura comunale.

Il colloquio verrà effettuato alla presenza del Direttore Generale e del Responsabile dell'Avvocatura comunale.

Nella scelta del candidato, a parità di requisiti e titoli, saranno preferiti i candidati con il periodo più breve di compiuta pratica.

A seguito del colloquio e della valutazione della documentazione trasmessa verrà stilata una graduatoria, approvata con determina del Direttore generale, che rimarrà valida fino alla data di adozione della successiva.

La graduatoria non è in alcun modo vincolante per l'Amministrazione, che, indipendentemente dall'avvenuto esaurimento della stessa, potrà indire una nuova selezione, qualora lo ritenga necessario.

La rinuncia da parte di colui che è incluso nella graduatoria equivale a ritiro della domanda.

ART. 4 Pubblicità

Del procedimento per l'accesso alla pratica forense sopra descritto verrà data idonea pubblicità mediante il sito internet del Comune di Scandicci.

La notizia della selezione può essere data anche tramite affissione presso l'Università e l'Ordine degli Avvocati.

ART. 5 Diritti e doveri

Il praticante avvocato si impegna a svolgere con serietà e impegno gli incarichi affidatigli nonché a prestare la propria collaborazione tenendo conto delle specifiche esigenze dell'Amministrazione comunale e dell'Avvocatura comunale presso cui presta la propria attività.

Lo svolgimento effettivo della pratica forense presso l'Avvocatura comunale comporta, da parte dell'Amministrazione comunale, il compimento di tutte le formalità richieste dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Firenze per il rilascio del certificato di compiuta pratica al praticante-avvocato.

Al praticante-avvocato, dopo un periodo iniziale di prova di sei mesi, è corrisposto un compenso forfetario per l'attività svolta secondo quanto previsto dall'art. 26 del Codice deontologico deliberato dal Consiglio dell'ordine degli Avvocati di Firenze.

Il compenso, stabilito in € 400,00 mensili, e le modalità con cui verrà corrisposto sono determinati dal Direttore generale, sentita l'Avvocatura comunale.

L'erogazione del compenso presuppone il possesso da parte del praticante-avvocato di apposita partita IVA.

L'Amministrazione comunale si riserva il diritto di interrompere il rapporto instaurato con il praticante-avvocato laddove ricorrano motivi che, a suo insindacabile giudizio, impediscano e comunque rendano inopportuna la prosecuzione del rapporto.

Restano salve le disposizioni particolari relativi alla disciplina della pratica forense previste dall'Ordine di appartenenza di ciascun praticante.